SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 febbraio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Conca Casale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Conca Casale (Isernia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 1° dicembre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Conca Casale (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Felice Fasano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Conca Casale (Isernia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Brunetti.

Il citato amministratore, in data 1° dicembre 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Conca Casale (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del dott. Felice Fasano.

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A01579

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Casandrino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Casandrino (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dodici consiglieri su venti assegnati al Comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casandrino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luigia Sorrentino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casandrino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 dicembre 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casandrino (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune nella persona della dott.ssa Luigia Sorrentino.

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A01580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Giovanni Rotondo (Foggia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Graziella Palma Maria Patrizi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 dicembre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 24 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non pub essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Graziella Palma Maria Patrizi.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A02068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Rho e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rho (Milano);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da diciassette consiglieri su trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rho (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Russo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione

del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rho (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 gennaio 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 gennaio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venute meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rho (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Russo.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A02069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata d'Esaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLAREPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sant'Agata d'Esaro (Cosenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Agata d'Esaro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Agata d'Esaro (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni

elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinate una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 dicembre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 dicembre 2010,1a sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata d'Esaro (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Domenico Giordano.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A02070

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2011.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Nocera Inferiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 3 settembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Raffaele Cannizzaro;

Considerato che il dott. Raffaele Cannizzaro è stato destinato ad altro incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Giuseppina Di Rosa è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Nocera Inferiore (Salerno) in sostituzione del dott. Raffaele Cannizzaro, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 settembre 2010, il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Raffaele Cannizzaro.

Considerato che il dott. Raffaele Cannizzaro, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Cosenza, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Nocera Inferiore (Salerno), del dott. Raffaele Cannizzaro con la dott.ssa Giuseppina Di Rosa.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A02071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodrigo Rojas Janeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agrotecnico e agrotecnico laureato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Rodrigo Rojas Janeth, nata l'8 agosto 1975 a Lima (Perù), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo dei agrotecnici e agrotecnici laureati e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente ha conseguito un titolo accademico quinquennale di «Ingeniero alimentario» presso la «Universidad Nacional Federico Villareal» di Lima nel dicembre 2002;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Colegio de Ingenieros del Perù - Capitulo de Ingenieria de Industrias alimentarias y agroindustrias» di Lima, come risulta dal certificato rilasciato nel novembre 2009;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta in Italia all'agrotecnico e agrotecnico laureato, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Considerato che l'interessata possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Roma valido fino al 21 aprile 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Rodrigo Rojas Janeth, nata l'8 agosto 1975 a Lima (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero alimentario» quale titolo vali-

do per l'iscrizione all'albo degli agrotecnici e agrotecnici laureati e l'esercizio in Italia della omonima professione.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A01577

DECRETO 25 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariana Popa Boldea Coman, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Mariana Popa Boldea coniugata Coman, nata il 13 gennaio 1966 a Rupea (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Metalurgic, specializarea Turnatorie» conseguito presso la «Universitatea din Brasov» nel giugno 1989, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lett. *e)*, della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Mariana Popa Boldea coniugata Coman, nata il 13 gennaio 1966 a Rupea (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer - profilul Metalurgic, specializarea Turnatorie» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi dodici.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Energetica e macchine a fluido, scritto e orale; 2) Costruzioni di macchine e 3) Impianti industriali orali.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. La candidata potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A01578

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 dicembre 2010.

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Varese, per il biennio 2011/2012.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni Provinciali del lavoro, le funzioni ammini-

strative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare nella provincia di Varese;

Consultate le parti imprenditoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio di cui al precedente decreto del Direttore Provinciale del lavoro di Varese adottato il 3 dicembre 2008, secondo le variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Rilevato che la variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del mese di settembre 2010 rispetto al medesimo indice nazionale ISTAT del mese di settembre 2008 risulta pari al 1,7%;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese, vengono incrementate per il biennio 2011-2012 dell'1,7%, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2011, risultando così determinate:

Art. 1.

Prestazioni in economia

Le tariffe in economia, come ad esempio: frutta e verdura, materiale da costruzione, laterizi in genere, scarico da aeromobile a veicolo, carico e scarico bilici e containers, vengono compensate fino a otto ore giornaliere alla tariffa oraria di Euro 17,00.

Art. 2.

Tariffe al quintale

1. Coke, torba, alla rinfusa: Euro 0,63.

2. Argilla e terra alla rinfusa: Euro 0,63.

3. Cereali in genere, grano, riso, farina, mangime,ecc. da vagone a veicolo e viceversa: Euro 0,45;

3/1. da veicolo a magazzino: Euro 0,54.

4. Pasta e alimentari in genere in sacchi, da vagone a veicolo e viceversa: Euro 0,45.

5. Burro e altri generi in mastelli: Euro 0,45;

5/1. da veicolo a magazzino fino a 30 mt: Euro 0,45;

5/2. in pacchetti o scatoloni fino a 50 kg: Euro 0,50.

6. Medicinali: Euro 0,69.

7. Ferro e metalli: putrelle, rotaie, da vagone a veicolo e viceversa: Euro 0,69.

8. Tondelli, ferramenta e rottami: Euro 0,56.

9. Prodotti chimici e plastici da vagone a veicolo e viceversa, in sacchi, in casse o in balle: Euro 0,59;

9/1. idem fino a 50 kg.: Euro 0,66;

9/2. idem, in fusti: Euro 0,66.

10. Filati in rocche, con un minimo garantito di 100 ql. a chiamata: Euro 0,66.

11. Stoffe in genere: Euro 0,81.

12. Collettame in genere, da vagone a veicolo e viceversa: Euro 0,66.

13. Carni fresche e congelate, da vagone a veicolo e viceversa:

carne bovina: Euro 0,98;

carne suina: Euro 1,20.

14. Bestiame vivo, bovino ed equino: a capo: Euro 2,45.

15. Capi baby: a vagone fino a 35 metri cubi: Euro 17,79;

15/1. a vagone oltre i 35 metri cubi: Euro 22,40.

16. Vitelli da latte: a vagone fino a 35 metri cubi: Euro 17,79;

16/1. a vagone oltre i 35 metri cubi: Euro 22,40.

17. Suinetti adulti, da vagone a veicolo:

a vagone fino a 35 metri cubi: Euro 17,79;

a vagone oltre i 35 metri cubi: Euro 22,40.

18. Suinetti giovani, da vagone a veicolo:

a vagone fino a 35 metri cubi: Euro 17,79;

a vagone oltre i 35 metri cubi: Euro 22,40,

19. Solo conta a foraggiamento: a vagone: Euro 5,62;

20. Accompagnamento bestiame da allevamento, dalla partenza al ritorno, per ogni accompagnatore vitto e alloggio compreso: Euro 95,55,

Le tariffe al quintale subiranno maggiorazioni per le seguenti operazioni:

1) Stivaggio o disistivaggio: Euro 0,23;

2) Accatastamento da mt. 2.50 a mt. 5: Euro 0,23;

3) Per percorsi oltre i mt. 30 e per ogni mt. 30 in più o frazione: Euro 0,23;

4) Per ogni piano: Euro 0,23.

Art. 3.

Prestazioni portabagagli

Tariffe dei portabagagli presso porti, stazioni e aeroporti per il trasporto di ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt 2 lineari e peso inferiore a kg. 30: Euro 1,99.

Oltre tali dimensioni e peso, l'importo è determinato tra le parti.

La tariffa esclude le operazioni di carico, scarico e stivaggio da automezzi diversi dall'autovettura pubblica o privata.

Sosta o impiego del facchino, su richiesta del cliente, oltre i primi 15 minuti e per ogni 15 minuti o frazione in più indipendentemente dal numero dei colli: Euro 4,65.

Art. 4.

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo

1. Per prestazioni effettuate in giorno festivo: 45%.

2. Per prestazioni effettuate in giorno di sabato: 30%.

3. Per lavoro notturno dalle 22 alle 6: 30%.

4. In casi di applicazione delle tariffe ad ora, oltre le 8 ore giornaliere: 30%.

Art. 5.

Rimborsi

Rimborso pasto: Euro 9,44.

Rimborso per auto e/o mezzo di trasporto nell'ambito della provincia: Euro 16,09.

Art. 6.

Pagamento

Salvo diverse pattuizioni in atto tra l'organismo economico e la committente, le prestazioni dovranno essere saldate alla presentazione della fattura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal 1° gennaio 2011.

Varese, 9 dicembre 2010

Il direttore provinciale ad interim: CAMPI

11A01581

DECRETO 30 dicembre 2010.

Costituzione del Comitato provinciale INPS di Monza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati Provinciali I.N.P.S.;

Visto l'art. 7, comma 10, della legge 30 luglio 2010 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati Provinciali I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota Ministeriale prot. n. 12/I/0027148 del 26 aprile 2010 della Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale il Direttore Generale attribuisce al Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano l'incarico di istituire il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Monza;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III - n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati Provinciali dell'INPS in attuazione della legge n. 88/89;

Vista la nota Ministeriale - Segretariato Generale - Div. I - prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale vengono fornite linee d'indirizzo alle Direzioni Provinciali, al fine di uniformare l'applicazione dell'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e viene altresì precisato che, in attuazione di tale disposizione, i Comitati Provinciali dell'INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici componenti come di seguito specificato:

n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui n. 1 in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro;

n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;

il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente;

il Dirigente della sede provinciale INPS territorialmente competente;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività:

1) consistenza numerica del sindacato;

2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva;

Considerato che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale:

CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;

UIL Unione Italiana del Lavoro;

UGL Unione Generale del Lavoro;

CISAL Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;

CONFSAL Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori;

CIDA Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda e Alte Professionalità;

MANAGERITALIA Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professionisti del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato;

CONFINDUSTRIA Confederazione Generale dell'Industria Italiana;

CONFAPI Confederazione Italiana delle Piccole e Medie Industrie;

ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili;

CONFCOMMERCIO Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo;

CONFESERCENTI Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Ausiliarie del Turismo;

ABI Associazione Bancari d'Italia;

ANIA Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici;

CONFARTIGIANATO Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato;

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato;

CASARTIGIANI Confederazione Artigiana Sindacati Autonomi;

CLAAI Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane;

COLDIRETTI Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti;

CIA Confederazione Italiana Agricoltori (ex Confcoltivatori);

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 ed acquisiti dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, dalla Direzione Provinciale INPS di Monza i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nel territorio provinciale di riferimento e la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate; analizzati, altresì, i dati contenuti nel Report dell'ASL di Monza, relativi all'anno 2010, «Infortuni sul lavoro e malattie professionali nell'Asl di Monza e Brianza», che rispecchiano in maniera dettaglia-

ta il contesto economico del territorio della provincia di Monza;

Rilevato che, da tali dati, visti anche gli elementi informativi forniti dalle Associazioni ed Organizzazioni Sindacali, i settori economici maggiormente interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del Comitato Provinciale sono quelli industriale e commerciale per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale e agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi, e quelli industriale, commerciale, artigianale e agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che la composizione del Comitato Provinciale INPS deve rispondere all'esigenza di assicurare la presidenza delle Speciali Commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai rappresentanti indicati nel terzo comma della medesima disposizione;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione Provinciale del Lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie di lavoro;

Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività, anche sulla base della effettiva operatività delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle diverse attività produttive;

2) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

4) partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del lavoro di Milano, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione Provinciale del lavoro;

Considerato che, per quanto attiene ai rappresentanti dei datori di lavoro, il criterio di rappresentatività deve essere individuato in ogni specifico settore economico, che si esprime attraverso interessi collettivi diversi, nella specialità, nella qualità e nella rilevanza degli stessi;

Precisato che, nel procedimento di comparazione propedeutico al giudizio conclusivo, individuati i settori economici meritevoli di rappresentanza, i dati acquisiti in relazione alle diverse Associazioni ed Organizzazioni interpellate sono stati proporzionati in riferimento a ciascuno dei criteri definiti al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività;

che si è successivamente proceduto a determinare la media complessiva dei dati proporzionali così individuati, attribuendo particolare rilevanza al livello di partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, delle controversie di lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali;

Per i lavoratori dipendenti:

CGIL;

CISL;

UIL;

CISAL;

CIDA.

Per i datori di lavoro:

CONFCOMMERCIO;

CONFINDUSTRIA.

Per i lavoratori autonomi:

CONFARTIGIANATO;

COLDIRETTI;

Viste le designazioni delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È costituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Monza il Comitato Provinciale dell'Istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così come rimodulato dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, composto come segue:

Membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Pirovano Dario (CGIL);

2) Zappa Carlo (CGIL);

3) Buzzi Aristide Stefano (CISL);

4) Meroni Ambrogio (CISL);

5) Pressato Gastone Paolo (UIL);

6) Mellere Dora (CISAL);

7) Eliantonio Oscar (CIDA).

Membri in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Poppi Marco (CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Milano Monza Brianza);

2) Galdini Simonetta (Confindustria Monza e Brianza).

Membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Tonini Vittorio (APA CONFARTIGIANATO);

2) Locatelli Enzo (Federazione Interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi).

Il Direttore *pro tempore* della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano o un proprio delegato.

Il Direttore *pro tempore* della Ragioneria Provinciale di Stato Milano o un proprio delegato.

Il Direttore *pro tempore* della sede Provinciale dell'INPS di Monza o un proprio delegato.

Il Comitato composto come sopra ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Milano, 30 dicembre 2010

Il direttore provinciale: WEBER

11A01585

DECRETO 4 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione del lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, segnatamente, l'art. 31 che ha sostituito l'art. 410 del c.p.c.;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 11/I/0003428/MA002.A001 del 25 novembre 2010 e la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP56651 P-1.2.3.3 del 21 dicembre 2010;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo della Commissione Provinciale di Conciliazione operante presso questa D.P.L., valutando la rappresentatività espressa dalle associazioni datoriali e sindacali in ambito provinciale;

Atteso che è stata data comunicazione agli eventuali interessati dell'avvio dell'istruttoria per il rinnovo della citata Commissione mediante pubblicazione presso il Comune di Livorno;

Interpellate le seguenti associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali provinciali: Associazione fra gli Industriali della provincia di Livorno, A.P.I. Toscana, Confcommercio, Confesercenti, C.N.A., Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confartigianato, C.G.I.L, C.I.S.L., U.I.L., CISAL, CESAC, U.S.B., U.G.L., Federmanager;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado di rappresentatività a livello provinciale con riguardo alla:

consistenza numerica degli iscritti su base provinciale;

ampiezza e diffusione delle articolazioni territoriali sul territorio provinciale;

partecipazione alla stipulazione di contratti collettivi provinciali ed integrativi aziendali;

attività svolta in favore degli associati, con particolare riferimento al numero di controversie come risultanti dagli atti della Direzione Provinciale del lavoro di Livorno;

al numero dei verbali in sede sindacale, depositati presso la Direzione Provinciale del lavoro;

Acquisiti dalla locale Camera di commercio, industria ed artigianato i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'ampiezza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Considerato che la comparazione dei dati camerali con quelli già acquisiti dall'Ufficio e quelli fatti pervenire dalle singole associazioni, convergono nel far emergere, in ambito provinciale, i settori dell'industria, dell'artigianato dell'agricoltura e del terziario;

Tenuto conto altresì che la valutazione comparativa condotta alla stregua dei parametri sopra citati, consente di ritenere maggiormente rappresentative a livello provinciale - in settori sopraindicati - l'Associazione degli Industriali, la Confcommercio, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato (C.N.A.) e l'Unione degli Agricoltori, C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e C.I.S.A.L.;

Viste le intese raggiunte localmente tra le strutture territoriali delle Associazioni datoriali C.N.A. ed A.P.I.; Confcommercio e Confesercenti; Unione Provinciale Agricoltori, Coldiretti e C.I.A.;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali, individuate come maggiormente rappresentative;

Decreta:

È ricostituita presso la Direzione Provinciale del lavoro di Livorno la Commissione provinciale di conciliazione , così composta:

Presidente: il Direttore della D.P.L. di Livorno o un suo delegato.

Componenti effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Filippo Notaro designato dalla Associazione Industriali;

dott.ssa Stefania Milazzo designata dalla Confcommercio;

P.I. Enzo Catarsi designato dalla C.N.A.;

rag. Roberto Caroti designato dall'Unione Provinciale Agricoltori.

Componenti effettivi in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Emiliano Sartorio designato dalla C.G.I.L.;

sig. Antonio Maglione designato dalla C.I.S.L.;

dott.ssa Miriam Orlandi designata dalla U.I.L.;

sig. Luca Rocchi designato dalla C.I.S.A.L.

Componenti supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Ettore Bartolo designato dalla Associazione Industriali;

sig.ra Catia Ciardi designata dalla Confesercenti;

dott.ssa Giulia Massini designata dalla A.P.I.;

dott. Stefano Poleschi designato dalla C.I.A.

Componenti supplenti in rappresentanza dei lavoratori:

sig.ra Serena Fenzi designata dalla C.G.I.L.;

sig. Alberto Faccendoni designato dalla C.I.S.L.;

sig.ra Simonetta Novi designata dalla U.I.L.;

sig. Roberto Buonamini designato dalla C.I.S.A.L.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Livorno, 4 gennaio 2011

Il direttore provinciale: MANCINO

11A01582

DECRETO 7 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione del lavoro di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il terzo comma dell'art. 410 del codice di procedura civile, come, da ultimo, sostituito dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Vista la nota prot. 0003428 del 25 novembre 2010 con cui il Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alle Direzioni provinciali del lavoro le prime istruzioni operative nella fase transitoria connesse all'attuazione di quanto disposto dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Atteso in particolare che, con tale nota, è stato precisato, tra l'altro, che:

le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale di cui al citato terzo comma dell'art. 410 del codice di

procedura civile andranno «temporaneamente individuate secondo i criteri già forniti da questo Ministero con Circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 a proposito della ricostituzione dei Comitati provinciali Inps»;

il decreto direttoriale di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione andrà adottato entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Vista la citata circolare n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentatività;

Atteso in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività:

1) consistenza numerica del sindacato;

2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva;

Considerato che, vista anche la brevità del termine entro cui procedere all'adozione del decreto direttoriale di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione e la connessa esigenza di garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa conciliativa, la valutazione della maggiore rappresentatività a livello territoriale è stata temporaneamente operata sulla base degli elementi informativi già acquisiti dall'Ufficio nell'ambito dell'ultimando procedimento istruttorio propedeutico alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Milano di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ferma restando la possibilità del successivo avvio di un ulteriore procedimento comparativo, anche alla luce di quanto statuito, al riguardo, dalla giurisprudenza amministrativa (*cfr.* TAR Puglia sentenza 21 gennaio 1991, n. 59);

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione Provinciale del Lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie di lavoro ed alla stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività, anche sulla base della effettiva operatività delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti;

2) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

4) partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del lavoro di Milano, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione Provinciale del lavoro;

che, nel procedimento di comparazione propedeutico al giudizio conclusivo, i dati acquisiti in relazione alle diverse Associazioni ed Organizzazioni interpellate sono stati proporzionati in riferimento a ciascuno dei criteri definiti al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività;

che si è successivamente proceduto a determinare la media complessiva dei dati proporzionali così individuati, attribuendo particolare rilevanza - trattandosi di dati rilevabili direttamente dall'Ufficio - al livello di partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, delle controversie di lavoro ed alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, risultano maggiormente rappresentative a livello territoriale le seguenti Organizzazioni:

Organizzazioni sindacali:

CGIL;

CISL;

UIL;

UGL.

Associazioni Datoriali:

ASSOLOMBARDA;

CONFAPI Milano;

CONFOMMERCIO Milano - Monza e Brianza;

UNIONE ARTIGIANI della Provincia di Milano;

Viste le designazioni operate delle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali interessate nell'ambito del presente procedimento istruttorio ovvero dell'attuale Commissione di conciliazione;

Decreta:

È ricostituita la Commissione di conciliazione prevista dall'articolo 410, terzo comma, del codice di procedura civile, composta come segue:

Organizzazioni sindacali.

Membri effettivi:

Igor Giussani (CGIL);

Luigi Eforti (CISL);

Edoardo Autorino (UIL);

Riccardo Uberti (UGL).

Membri supplenti:

Sergio Postiglione (CGIL);

Ambrogia Gatti (CISL);

Franca Mazzei (UIL);

Enzo Dellantonio (UGL).

Associazioni datoriali.

Membri effettivi:

Luca Pio Guida (ASSOLOMBARDA);

Matteo Carbonera (CONFAPI Milano);

Manuela Sangiorgio (CONFOMMERCIO Milano - Monza e Brianza);

Franco Scarpanti (UNIONE ARTIGIANI della Provincia di Milano).

Membri supplenti:

Manuela Zocco Ramazzo (ASSOLOMBARDA);

Elisa Godino (CONFAPI Milano);

Aldo Buongiovanni (CONFOMMERCIO Milano - Monza e Brianza);

Pietro Venafro (UNIONE ARTIGIANI della Provincia di Milano).

Il Direttore *pro tempore* della Direzione Provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termi-

ne di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* o in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Milano, 7 gennaio 2011

Il direttore provinciale: WEBER

11A01583

DECRETO 12 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione del lavoro di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto direttoriale n. 15/95 del 1° febbraio 1995 concernente la ricostituzione presso la Direzione Provinciale del lavoro di Reggio Calabria della Commissione provinciale di conciliazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto l'art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 che ha modificato l'art. 410 c.p.c., stabilendo, fra l'altro, che le commissioni di conciliazioni istituite presso le Direzioni Provinciali del lavoro devono essere composte dal Direttore dell'Ufficio stesso o da un suo delegato, o da un Magistrato collocato a riposo, in qualità di Presidente e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale prot. n. 3428 del 25 novembre 2010, recante prime istruzioni operative nella fase transitoria relativamente alle conciliazioni presso le Direzioni Provinciali del lavoro;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Commissione di Conciliazione secondo i criteri indicati nella suddetta circolare;

Viste le designazioni effettuate dalle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, che, sulla base dei dati in possesso di questa Direzione, hanno titolo a fare parte della istituenda Commissione di Conciliazione;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la Direzione Provinciale del lavoro di Reggio Calabria la Commissione di Conciliazione, ex art. 410 c.p.c.

Art. 2.

La Commissione è composta come segue:

Direttore della Direzione Provinciale del lavoro di Reggio Calabria o un suo delegato - in qualità di Presidente.

Rappresentanti effettivi dei datori di lavoro:

Giubilo Fabio - Confcommercio;

Cozzupoli Francesca - Confindustria;

Politi Angelo - Confagricoltura;

Misitano Giovanni - Unione Provinciale Artigiani - CASA.

Rappresentanti effettivi dei lavoratori:

Caridi Salvatore - CGIL;

Toscano Antonio - CISL;

Pratico' Antonio - UIL;

Morena Francesco - UGL.

Rappresentanti supplenti dei datori di lavoro:

Criaco Marco - Confcommercio;

Vita Giovanni Paolo - Confindustria;

Lagana' Alessandra - Confagricoltura;

Calabro' Caterina - Unione Prov.le Artigiani - CASA.

Rappresentanti supplenti dei lavoratori:

Pedulla' Maria Antonietta - CGIL;

Spano' Francesco - CISL;

Tauro Giacomo - UIL;

Plutino Donato - UGL.

Art. 3.

La Commissione di Conciliazione come sopra ricostituita dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 12 gennaio 2011

Il direttore provinciale: BOLIGNANO

11A01584

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 gennaio 2011.

Recepimento della direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del citato Codice della Strada, ed in particolare il comma 6, che rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art, 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose ed in particolare l'art. 5 che rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico recanti modifiche agli allegati dell'ADR, del RID e dei regolamenti allegati all'ADN;

Vista la direttiva 2010//61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al

progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 233 del 3 settembre 2010;

ADOTTA

il seguente decreto

Art. 1.

1. Le lettere *a)* e *b)*, del comma 2, dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35 sono sostituite dalle seguenti:

a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro», come opportuno;

b) nell'allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2011, restando inteso che «Stato contraente del RID» è sostituito da «Stato membro», come opportuno»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 56.

11A01900

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 dicembre 2010.

Disposizioni applicative del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante Disciplina dell'attività sementiera e successive modificazione ed integrazioni;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 19-*bis* della sopracitata legge n. 1096/71;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante Modifiche e integrazioni alla legge n. 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante: «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096» concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre del 2009 recante «Attuazione della Direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà»;

Visto in particolare l'art. 22 del predetto decreto legislativo n. 149/2009 che prevede l'emanazione di disposizioni applicative per stabilire le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, concernente «Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001»;

Visto il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 14 febbraio 2008;

Vista la legge n. 101/2004 e in particolare l'art. 3, il quale stabilisce che le Regioni e Province autonome provvedono all'esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

Considerata la necessità di definire le modalità e i criteri per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità per la successiva istruttoria;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 18 novembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto dà applicazione all'art. 22 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, relativo all'attuazione della Direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà, con particolare riferimento alle disposizioni applicative per stabilire le modalità per l'ammissione al registro nazionale.

Art. 2.

Documentazione necessaria per la presentazione delle domande d'iscrizione

1. L'iscrizione delle varietà da conservazione al Registro nazionale delle varietà avviene per iniziativa del Ministero, delle Regioni o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende previo parere favorevole delle Regioni o Province autonome competenti per territorio.

2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite la regione o la provincia autonoma competente per territorio e deve contenere:

a) denominazione botanica e comune della specie;

b) nome comune o nome locale della varietà e ogni eventuale sinonimo;

c) descrizione della varietà risultante da valutazioni ufficiali, non ufficiali o da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego;

d) zona di origine della varietà come definita all'art. 8 del decreto legislativo n. 149/2009;

e) notizie documentate di carattere storico e culturale volte a dimostrare il legame tradizionale tra la coltivazione della varietà da conservazione e l'ambito locale individuato;

f) zona o zone di produzione delle sementi come definite dall'art. 11 del decreto legislativo n. 149/2009;

g) superifice della zona di origine nella quale viene effettuata la produzione delle sementi e superfice di coltivazione sulla quale si intede realizzare la produzione;

h) zona o zone di commercializzazione delle sementi come definite dall'art. 13 del decreto legislativo n. 149/2009;

i) condizioni di coltivazione normalmente adottate con particolare riferimento agli investimenti unitari di semente;

j) quantitativo di sementi annualmente prodotte nella zona o nelle zone di origine;

k) condizioni tecniche per il mantenimento della varietà, nonché il responsabile o i responsabili del mantenimento medesimo, ubicazione delle aziende ove il mantenimento viene effettuato.

Sia la zona di origine sia la zona di commercializzazione delle sementi devono essere individuate tramite l'indicazione dei pertinenti territori comunali e provinciali.

Art. 3.

Costi per la registrazione

1. L'iscrizione delle varietà da conservazione al Registro nazionale è gratuita, fatti salvi i costi per l'accertamento, ove necessario, della differenziabilità delle medesime varietà rispetto a quelle più simili.

2. L'accertamento della differenziabilità, su indicazione delle regioni o delle province autonome o del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si rende necessario nel caso in cui la documentazione presentata, con la domanda d'iscrizione, non fornisca elementi sufficienti per l'identificazione della varietà.

Art. 4.

Misure particolari

1. La produzione dei prodotti sementieri di varietà da conservazione e la loro commercializzazione deve avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le varietà geneticamente modificate di cui all'art. 19, comma 10 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

3. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da emanarsi previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le disposizioni applicative per l'attuazione dell'esercizio del diritto previsto dall'art. 19-*bis*, comma 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

4. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali comunica alle Regioni e Province autonome, su richiesta delle stesse, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 29 ottobre 2009 n. 149, effettuate sul territorio di competenza, prima dell'inizio della stagione di produzione.

Art. 5.

Esame delle domande e conclusione del procedimento

1. L'esame della domanda d'iscrizione delle varietà da conservazione al Registro nazionale è effettuato dalle Regioni o Province autonome competenti per territorio. Il parere di cui al precedente art. 2, comma 1 del presente decreto, è formulato entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. L'ammissione delle varietà da conservazione al Registro Nazionale, è effettuata tramite un provvedimento amministrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento del parere espresso dalle Regioni o Province autonome competenti per territorio.

3. I termini del procedimento amministrativo di cui al presente articolo sono sospesi nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda d'iscrizione, o nel caso in cui sia necessario dare avvio a prove varietali per l'accertamento del requisito della differenziabilità della varietà candidata, rispetto alle altre già conosciute.

Art. 6.

Abrogazioni

È abrogato il Decreto 18 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 122, del 26 maggio 2008, recante «Disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione».

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei Conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 94

11A01771

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° febbraio 2011.

Inserimento del medicinale istamina dicloridrato, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 648/96, per l'indicazione: «Terapia di mantenimento nei pazienti adulti con leucemia mieloide acuta in prima remissione trattati contemporaneamente con interleuchina-2».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *G.U.* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale istamina dicloridrato ha ricevuto la designazione di farmaco orfano e che l'Azienda produttrice ha provveduto a depositare in data 28 dicembre 2010 la documentazione necessaria per la richiesta di AIC per la stessa indicazione di cui sopra, e cioè: «Terapia di mantenimento nei pazienti adulti con leucemia mieloide acuta in prima remissione trattati contemporaneamente con interleuchina-2»;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale "nelle more" di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) nella riunione del 23 e 24 novembre 2010 – Stralcio Verbale n. 11;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale istamina dicloridrato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per l'indicazione: «Terapia di mantenimento nei pazienti adulti con leucemia mieloide acuta in prima remissione trattati contemporaneamente con interleuchina-2»;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale istamina dicloridrato è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione: Terapia di mantenimento nei pazienti adulti con leucemia mieloide acuta in prima remissione trattati contemporaneamente con interleuchina-2, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, o al massimo per 12 mesi.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: istamina dicloridrato.

Indicazione terapeutica: La terapia di mantenimento con Ceplene è indicata nei pazienti adulti con leucemia mieloide acuta in prima remissione trattati contemporaneamente con interleuchina-2 (IL-2). L'efficacia di Ceplene non è stata pienamente dimostrata nei pazienti di età superiore ai 60 anni.

Criteri di inclusione: Pazienti adulti affetti da Leucemia Mieloide Acuta in I remissione completa che sono stati sottoposti a chemioterapia di induzione e consolidamento, incluso il trapianto autologo di cellule staminali; entro 8 settimane dall'ultima dose di chemioterapia. Pazienti che hanno una conta piastrinica ≥75000/mmc e globuli bianchi ≥1500/mmc, normali livelli di PTT, livelli di GOT GPT e Bilirubina non superiori al doppio del valore normale, livelli di creatinina non superiori a 1.5 il valore normale. Pazienti con un buon Performance Status (0-1). Donne da almeno un anno in menopausa oppure che usano contraccezione orale o di barriera.

Criteri di esclusione: Pazienti che devono essere sottoposti a trapianto allogenico. Pazienti affetti da Leucemia Acuta Promielocitica. Pazienti affetti da patologie cardiache di classe III o IV, affetti da ipotensione o grave ipertensione, instabilità vasomotoria, aritmie oppure che hanno avuto un infarto miocardico nei 12 mesi antecedenti, che soffrono di angina pectoris o aterosclerosi sintomatica. Pazienti con malattie neoplastiche, ad eccezione del carcinoma in situ della cervice uterina oppure carcinoma squamoso o basale della cute. Pazienti che soffrono di patologie del sistema nervoso oppure che hanno avuto un ictus nei 12 mesi antecedenti. Pazienti che soffrono di patologie psichiatriche. Pazienti che soffrono di patologie autoimmuni. Pazienti con ulcera peptica in fase attiva oppure che hanno avuto in passato ulcera peptica o malattia esofagea complicata con emorragia. Pazienti in trattamento con Clonidina, Steroidi e/o H2 antagonisti. Pazienti con ipersensibilità all'istamina oppure che hanno presentato negli ultimi 5 anni gravi allergie a cibo o farmaci che hanno richiesto trattamento. Donne in gravidanza ed allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: Ceplene 0.5 mg somministrato per via sottocutanea lenta in 5-15 minuti 2 volte al giorno per 21 giorni consecutivi in associazione all'IL-2. Vengono eseguiti 10 cicli, ciascuno di 21 giorni, i primi 4 intervallati da 3 settimane di riposo, gli altri da 6 settimane di riposo.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	Prima di ogni ciclo e per i due mesi successivi alla fine del trattamento
leucociti	+	+
piastrine	+	+
emoglobina	+	+
creatinina	+	+
funzione epatica	+	+
funzione renale	+	+
PTT	+	+
Aspirato midollare	+	+
Test di gravidanza	+	

11A01932

DETERMINAZIONE 1° febbraio 2011.

Esclusione del medicinale cetuximab (Erbitux), dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista la Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) datata 14 aprile 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2010, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale cetuximab (Erbitux), in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per il trattamento di carcinomi squamocellulari recidivanti e/o metastatici del distretto testa-collo, come terapia di prima linea in combinazione con cisplatino e 5-fluorouracile;

Vista altresì la Determinazione dell'AIFA del 24 novembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 (Serie Generale) del 9 dicembre 2010, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Erbitux (cetuximab), per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma a cellule squamose di testa e collo in combinazione con chemioterapia a base di platino nella malattia ricorrente e/o metastatica, ovvero per la stessa indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 21 e 22 dicembre 2010, come da stralcio verbale n. 12;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale cetuximab (Erbitux) di cui alla Determinazione dell'AIFA datata 14 aprile 2010, sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale cetuximab (Erbitux), di cui alla Determinazione dell'AIFA datata 14 aprile 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2010, citata in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A01933

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 7 febbraio 2011, n. **4656**.

Attività di valutazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

Alle Amministrazioni centrali

Alle Amministrazioni regionali

Alle Province Autonome

A Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A.

Ad Artigiancassa S.p.A.

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Alla Simest S.p.A.

Agli altri Soggetti interessati

L'art. 1 della legge n. 266/97 e l'art. 10 del decreto legislativo n. 123/98 prevedono che il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda gli interventi in materia di ricerca, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, predisponga annualmente

una Relazione, da allegare alla Decisione di Finanza Pubblica, mirante alla valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

A tal fine, la rilevazione dei dati e delle informazioni necessari, riguardanti sia gli interventi di competenza delle Amministrazioni centrali che quelli regionali, verrà effettuata attraverso un questionario via web, al cui applicativo di raccolta dati si accederà attraverso il seguente sito internet http://www.incentivialleimprese.gov.it/

Vista l'importanza di questa attività e l'esigenza di organizzare un flusso efficiente dei dati e delle informazioni, le Amministrazioni centrali e regionali e gli altri soggetti interessati dovranno individuare e comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica, dgiai.legge266@sviluppoeconomico.gov.it entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, il nominativo di un referente coordinatore per il trasferimento dei dati alla Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali (DGIAI).

In assenza della suddetta comunicazione, si intenderà confermata la nomina del referente coordinatore effettuata ai fini della precedente rilevazione.

La DGIAI provvederà successivamente ad indicare a ciascun referente coordinatore l'utenza e la relativa password di accesso, al fine del trasferimento dei dati relativi agli interventi di competenza dell'Amministrazione di riferimento.

In caso di necessità, sarà assicurata l'attività formativa necessaria a consentire l'utilizzo, da parte delle Amministrazioni e degli altri soggetti interessati, del sistema di rilevazione per dare rapida attuazione al processo di acquisizione dei dati, convocando apposite riunioni dei coordinatori per illustrare le modalità tecniche e procedurali per la trasmissione degli stessi.

È stato altresì predisposto un apposito manuale di utilizzo dell'applicativo, consultabile collegandosi al sito http://www.incentivialleimprese.gov.it/.

Il trasferimento dei dati relativi all'anno 2010, attraverso la compilazione del questionario via web, dovrà essere effettuato da parte delle Amministrazioni e/o dei Soggetti attuatori, entro il 21 marzo 2011.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A01931

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Autorizzazione alla Banca di Romagna all'emissione di assegni circolari

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che all'art. 49 attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca di Romagna S.p.a., con sede legale a Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 1 e capitale sociale di € 40,9 mln alla data del 30 settembre 2010;

Considerato che la predetta banca risponde ai requisiti previsti dalle vigenti Istruzioni di vigilanza essendo in possesso di un patrimonio di vigilanza superiore al requisito minimo di € 25 mln e di assetti organizzativi e di controllo in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Banca di Romagna all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2011

Il Governatore: DRAGHI

11A01934

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione dello Statuto della società «Difesa servizi SpA»

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 535, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente la costituzione della società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», per l'espletamento, tra l'altro, di attività negoziali, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni non direttamente collegati all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché per la valorizzazione e la gestione degli immobili militari e, in particolare, i commi 5 e 7, nella parte in cui prevedono che:

a) lo statuto della società «Difesa Servizi Spa» sia approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) con il medesimo decreto siano nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica;

c) i membri del consiglio di amministrazione possano essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente;

d) le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi siano deliberate a norma del codice civile ed entrino in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) il decreto di approvazione dello statuto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e che tale pubblicazione tenga luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dello Statuto della società «Difesa Servizi Spa»

1. È approvato lo Statuto della società «Difesa Servizi Spa» allegato al presente decreto.

Art. 2.

Nomina del consiglio di amministrazione della società «Difesa Servizi Spa»

*(*Omissis*).*

Art. 3.

Nomina del collegio sindacale
della società «Difesa Servizi Spa»

*(*Omissis*).*

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

STATUTO DELLA SOCIETÀ DIFESA SERVIZI SPA

TITOLO I
COSTITUZIONE SEDE DURATA

Art. 1
Costituzione e denominazione

1. La Società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», di seguito denominata Società, con socio unico il Ministero della difesa, è costituita ai sensi dell'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e svolge come organo *in house* la sua attività-prevalente in favore del Ministero della difesa, anche come soggetto giuridico di diritto privato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Il presente statuto è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le successive modifiche sono deliberate dall'assemblea ed entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2
Sede sociale

1. La Società ha sede in Roma. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea adotta le determinazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali, uffici di rappresentanza e di ogni altra unità operativa, sia in Italia che all'estero.
2. Il domicilio del socio, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dai libri sociali.

Art. 3
Durata della società

1. La Società è a tempo indeterminato e può essere sciolta per legge o per le altre cause previste dal codice civile.

TITOLO II

OGGETTO E FINALITA' DELLA SOCIETA'

Art. 4
Oggetto e finalità

1. La Società è strumento organizzativo del Ministero della difesa e ha per oggetto la gestione economica, in qualità di concessionario o mandatario, di beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate. Tale finalità è perseguita anche attraverso le seguenti attività:

a) gestione economica, esclusa l'alienazione, degli immobili e dei beni patrimoniali per i quali sia stato conferito apposito mandato, ivi inclusa la valorizzazione ambientale di cui all'articolo 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai fini della produzione di energia derivante da fonti rinnovabili nel rispetto degli obblighi fissati dal protocollo di Kioto, sia come soggetto attuatore, sia instaurando e sviluppando rapporti di collaborazione con le Amministrazioni statali, regionali e con gli enti locali, tramite accordi o convenzioni, nonché con altri soggetti pubblici e privati, anche promuovendo, a tal fine, l'attivazione di politiche di attrazione e di promozione degli investimenti;

b) promozione, sostegno e fatturazione delle attività e dei servizi resi dal dicastero a terzi nei settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello sanitario, meteorologico, geo-cartografico, della formazione, dell'addestramento, della specializzazione professionale, del servizio aereo e navale, della fotoriproduzione aerea e satellitare, della manutenzione di mezzi e materiali, del temporaneo e/o parziale utilizzo a titolo oneroso dei poligoni e delle infrastrutture a soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, anche mediante la stipula di apposite convenzioni o accordi;

c) promozione e fatturazione delle attività, dei servizi e delle prestazioni di carattere tecnico, anche connesse all'attività industriale e produttiva del Dicastero, per le quali sia stato conferito apposito mandato, da cedersi a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

d) promozione e gestione economica delle attività e dei servizi resi, da e per il Dicastero, anche d'intesa con l'industria nazionale, in materia di cooperazione internazionale, inclusa la partecipazione a iniziative di partenariato o ad accordi comunque denominati, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, nonché la registrazione di brevetti o altre forme di privativa industriale comunque denominate, in attuazione di contratti e intese stipulate con terzi dal Ministero della difesa o dalla stessa società;

e) promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con possibilità della loro concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso;

f) promozione e gestione economica dell'immagine delle Forze armate e della realtà militare, da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo dei più ampi sistemi di comunicazione, compresi nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112;

g) gestione economica delle concessioni in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate per effettuare prove dimostrative, in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
h) promozione di servizi e attività destinati al personale militare e civile del Dicastero, mediante la stipula di accordi e convenzioni, senza oneri di spesa, con altri soggetti pubblici o privati;
i) con le sole risorse economiche risultanti dall'utile di esercizio, possibilità di acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate individuati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, compreso il pagamento di spese ricorrenti derivanti da contratti stipulati dall'Amministrazione;
j) centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione, servizi e forniture, non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, anche in favore di altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate, senza l'assunzione diretta di impegni di spesa, che rimangono nella competenza esclusiva dei centri di responsabilità amministrativa delle singole Amministrazioni;
k) gestione economica di forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, con soggetti pubblici o privati, anche mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.
2. Per il perseguimento del suo oggetto, la Società, con riguardo alla gestione economica dei beni immobili può svolgere le seguenti attività:
a) attività di progettazione, redazione di studi e piani di fattibilità, anche sotto il profilo dell' impatto ambientale;
b) ideazione, promozione e realizzazione di iniziative e interventi di recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, gestione e sviluppo integrato di beni immobili ad essa affidati in gestione, ivi inclusa la definizione dei contenuti e delle modalità economiche ed operative degli interventi, nonché le relative operazioni di marketing e comunicazione;
c) svolgimento dei servizi specialisti in campo energetico, quale soggetto produttore e utilizzatore ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
d) amministrazione, vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione, manutenzione, ristrutturazione e utilizzazione degli stessi.
3. La società può, altresì, svolgere le medesime attività e servizi su richiesta o proposta di altri enti pubblici e di organismi di diritto pubblico, nonché di enti *no-profit* e di soggetti privati, compatibilmente con i limiti di cui all'articolo 1.
4. Le prestazioni in favore degli enti *no-profit* o dei soggetti privati di cui al comma 3 possono essere svolte solo previa autorizzazione del Ministero della difesa, nei casi cui sussista l'interesse dell'Amministrazione, e sono definite con apposite convenzioni.

TITOLO III

POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 5

Vigilanza e indirizzo strategico

1. La Società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La Società opera in forza di specifico contratto di servizio approvato dal Ministro della difesa, sulla base del quale sono regolati i reciproci rapporti, ivi compresi quelli concernenti l'assegnazione di personale militare e civile, ai sensi dell'articolo 535, comma 10 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Le specifiche convenzioni stipulate per l'attuazione del contratto di servizio sono approvate dal Ministro della difesa, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa o il Segretariato generale della difesa, in relazione alle rispettive competenze.

ART. 6

Poteri di controllo e di monitoraggio

1. In analogia a quanto avviene per il controllo dei propri organi, il Ministro della Difesa effettua sulla Società il controllo strategico, di bilancio preventivo e consuntivo, nonché controlli continuativi sull'attività tecnico-amministrativa attraverso le strutture dell'Amministrazione in relazione alle specifiche competenze.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i dati della Società relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, per finalità di monitoraggio dei conti pubblici.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE – SOCI – AZIONI –OBBLIGAZIONI

Art. 7

Capitale sociale

1. Il capitale sociale, interamente versato, è pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) ed è diviso in azioni n. 1000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) cadauna.

Art. 8

Socio unico

1. La Società si configura come società per azioni a capitale interamente sottoscritto dal Ministero della difesa che esercita i diritti dell'azionista.

Art. 9

Aumenti di capitale

1. Il capitale sociale può essere aumentato con decreto del Ministro della difesa, previa delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 10

Azioni

1. Non possono emettersi categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

2. Le azioni non possono essere cedute né possono formare oggetto di qualsivoglia diritto a favore di terzi.

3. Le azioni della Società non possono essere quotate né alla Borsa valori né al mercato ristretto.

Art. 11

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. La Società può costituire uno più patrimoni ciascuno dei quali è destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. A tal fine il Consiglio d'Amministrazione adotta apposita deliberazione, ai sensi dell'articolo 2447-ter del codice civile, che è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea che costituisce condizione di efficacia della delibera stessa. Tale deliberazione deve prevedere una responsabilità limitata della Società al solo patrimonio destinato.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

3. Con riferimento a ciascun patrimonio destinato ad uno specifico affare, la Società tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

4. La Società può, in via esclusiva, destinare al soddisfacimento dei diritti di soggetti finanziatori di uno specifico affare i proventi dell'affare stesso, ai sensi dell'articolo 2447- decies del codice civile.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 12

Organi

1. Sono organi della società:
   a) l'Assemblea;
   b) il Consiglio di Amministrazione;
   c) il Collegio Sindacale.

Art. 13

Assemblea

1. Il socio unico esercita i poteri dell'Assemblea. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

2. La convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è effettuata, entro e non oltre le 24 ore successive alla delibera, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in mancanza dal Vice Presidente, previsto esclusivamente per la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. In casi straordinari di urgenza, il predetto termine di otto giorni è ridotto a un giorno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente e della seduta è redatto verbale da un segretario designato dall'Assemblea.

5. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, o notaio, che ne cura la trascrizione su apposito libro dei verbali delle Assemblee.

6. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

7. Quando richiesto dalla legge e in ogni altro caso ritenuto opportuno, il verbale è redatto da notaio.

8. Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 14

Materie riservate all'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, svolge le seguenti funzioni:

a) nomina, alle successive scadenze delle nomine disposte con il decreto di approvazione del presente statuto, i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, ivi inclusi i Presidenti. Tali nomine entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 535, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010. Qualora i membri del Consiglio di Amministrazione cessino dalla carica, la loro sostituzione avviene con le citate modalità fino alla scadenza del mandato originario. Con la medesima procedura i singoli amministratori, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione possono essere in qualsiasi momento revocati, per giusta causa. Due sindaci, uno effettivo, con funzioni di presidente, e un supplente, sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli altri sono scelti fra gli esperti e i professionisti iscritti nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) stabilisce il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, utilizzando come parametro le retribuzioni riconosciute agli amministratori di società pubbliche comparabili;

c) stabilisce il compenso del Presidente e dei membri del Collegio sindacale, ai sensi della tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

e) autorizza le operazioni societarie i cui importi superino il limite di spesa assegnato al Consiglio di Amministrazione, stabilito di volta in volta dall'Assemblea, senza che ciò costituisca deroga all'esclusività del potere gestorio in capo allo stesso;

f) approva la struttura organizzativa della società e la relativa pianta organica;

g) fornisce l'assenso sulle nomine dei dirigenti della società, in conformità al parere del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 535, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2010;

h) approva il bilancio di esercizio.

Art. 15

Nomina, composizione, durata del Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, tratti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente, nominati con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi sociali e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di entrambi i requisiti di seguito specificati. In particolare:

a) i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità, competenza e onorabilità tra persone che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) siano iscritte da almeno tre anni in albi professionali, riguardanti settori giuridici, economici e tecnici, attinenti l'oggetto della società;

2) siano professori universitari di ruolo, da almeno tre anni, in materie giuridiche,economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa;

3) abbiano esercitato per almeno tre anni funzioni che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie, presso pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati che non hanno attinenza con i predetti settori.

b) l'amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, cod. civ., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non

siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

5. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio deve intendersi decaduto. In tal caso, il Collegio sindacale convoca d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

ART. 16

Cause di incompatibilità

1. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero 1, non rilevano se inferiori ad un anno.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 1, lettera d), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. Il Consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 3. La revoca è

dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) dell'articolo 3, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 17

Convocazione riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi di comunicazione comprovanti l'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le citate formalità purché sia presente l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel giorno, ora e luogo indicati nell'avviso di convocazione, in qualunque luogo purchè in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte di almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale.

3. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 18

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 19

Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatti salvi i limiti di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), essendo ad esso demandato il compito di adottare tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal decreto interministeriale e dei contenuti del contratto di servizio di cui all'articolo 5, salvo quanto previsto in merito alle attribuzioni dell'Assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione controlla la regolare gestione della società riferendone, periodicamente, al Consiglio stesso e ha la rappresentanza della

società per gli atti deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, nonché quella processuale della Società con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, fatte salve le competenze dell'Amministratore Delegato in materia di rappresentanza legale e giudiziaria di cui all'articolo 21.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su indicazione dell'Assemblea, un Amministratore Delegato, cui conferire i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge, definendone il trattamento economico sulla base delle retribuzioni riconosciute ad amministratori delegati di analoghe società pubbliche. Rimane riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione l'approvazione:

a) di acquisti di beni e servizi di valore superiore ai limiti indicati dallo stesso Consiglio di Amministrazione;

b) di contratti attivi e passivi di valore unitario superiore ai limiti indicati dallo stesso Consiglio di Amministrazione;

4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire, a titolo gratuito, incarichi a propri membri, nonché a dipendenti per singoli atti o categorie di atti.

5. Il Consiglio di amministrazione nomina i dirigenti e l'eventuale Direttore Generale, previo assenso del Ministro della difesa, definendone le retribuzioni, sulla base dell'importanza dell'opera prestata, degli utili e degli obiettivi di gestione conseguiti, degli emolumenti liquidati nell'esercizio precedente, del compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni rese in società di analoghe dimensioni ed eventualmente anche tenuto conto della situazione patrimoniale e dell'andamento della società, nonché mansioni e attribuzioni.

6. Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi.

8. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato:

a) approva i documenti di programmazione annuale e pluriennale della società con i relativi preventivi economico-finanziari;

b) predispone i programmi delle attività della società in conformità agli indirizzi strategici ed ai programmi stabiliti dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) delibera la compravendita di beni mobili e immobili della Società strumentali alle sue finalità nel limite stabilito di volta in volta dall'Assemblea, oltre il quale è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 14, comma 1 lettera d) del presente Statuto;

d) approva le proposte da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea

e) stabilisce un compenso di risultato per il personale impiegato presso la società, secondo i criteri di cui al comma 5.

9. Il Consiglio di Amministrazione redige, ai sensi del codice civile, il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal cento economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della società.

Art. 20

Responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che abbiano fatto annotare sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio il proprio dissenso e ne abbiano dato notizia per iscritto al presidente del Collegio Sindacale.

Art. 21

Amministratore delegato

1. L'amministratore Delegato opera nell'ambito delle competenze ad esso attribuite con specifica delega. Esercita per le materie delegate la rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, ed in tale ambito esercita anche la gestione ordinaria della medesima società. In particolare, all'Amministratore Delegato sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:

a) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, all'approvazione dell'Assemblea;

b) curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Società

b) gestire e coordinare la struttura interna della Società, sia di linea che di staff;

c) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Società, entro i limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione;

d) accendere i rapporti bancari e postali;

e) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la Società, entro i limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione;

f) predisporre entro l'anno precedente i budget annuali della Società da sottoporre per la loro discussione ed approvazione al Consiglio di Amministrazione;

g) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e Corti consentite dalla legge;

h) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunzie alle autorità competenti;

i) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dirigenti della Società, addetti a particolari funzioni per il compimento di particolari atti;

l) nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea;

m) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo altresì tutti gli atti, nonché tutte le operazioni ad esse collegate.

2. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società.

Art. 22

Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili o nell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nominati secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'ufficio di sindaco può essere assunto per un numero di mandati consecutivi non superiori a due.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

4. Il collegio sindacale esercita, altresì, la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice Civile.

5. Per la disciplina del funzionamento e delle attribuzioni del collegio sindacale si applicano le disposizioni del codice civile.

6. Il compenso dei sindaci è deliberato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nella misura prevista dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

7. Per la partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 23

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della società.

2. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

3. L'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio deve approvarlo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 24

Utili sociali

1. La destinazione degli utili netti a riserva o ad altro utilizzo è proposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, per l'approvazione.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 25

Organi Collegiali: riunioni per audioconferenza e/o videoconferenza

1. Le riunioni degli organi collegiali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 26

Controllo della Corte dei conti

1. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e del collegio sindacale della Società.

11A02214

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-039) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00